

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

#### **RIPRESA VERSAMENTI SETTORE AUTOTRASPORTI**

Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze:

- in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure
- con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un'ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022)**

#### **MODIFICA CODICI ATECO 2022**

Con una recente risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è obbligatorio indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022 e che al contrario non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati.

**(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022)**

#### **BONUS PRIMA CASA UNDER 36**

Con la risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso del credito Iva prima casa *under 36* è ammesso anche nel caso di acconti pagati dal padre dell'acquirente, a patto di indicare tale aspetto nel rogito.

**(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022)**

#### **PIÙ DELEGATI PER I SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022, con effetto dal 23 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha individuato vari profili di soggetti che potranno ricevere procura per l'accesso ai dati che si trovano nell'area riservata, prima accessibile solo con le credenziali del contribuente o dell'intermediario da lui delegato.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022)**

## VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2022”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2022

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2022 e dal modello Irap 2022: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2021 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2022. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo		6099
Irap - saldo		3800
Irap - acconto prima rata		3812
Irap - acconto seconda rata		3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario		1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni		3805

Il versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022 in scadenza al 30 giugno 2022 ovvero al 22 agosto 2022 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2022 è in scadenza al 30 novembre 2022 e non può essere rateizzato.

### La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle sole compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2022 e del modello Irap 2022 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "*liberare*" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

### Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2022 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 22 agosto 2022, cadendo il 31 luglio 2022 di domenica);
- se il bilancio dell'esercizio 2021 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 22 agosto 2022.

## NOVITÀ E CHIARIMENTI SUL CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

L'investimento in beni strumentali, dal 2020, è agevolato tramite il riconoscimento, a favore del contribuente che effettua l'acquisto, di un credito d'imposta di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato; le norme di riferimento sono l'articolo 1, comma 184-197, L. 160/19 (Legge di Bilancio 2020), per l'anno 2020, mentre per gli anni successivi l'agevolazione è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), all'articolo 1, commi 1051/1063, disposizione recentemente modificata e prorogata ad opera della Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021).

Il bonus più consistente è riconosciuto a favore dei beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0); recentemente il "*Decreto Aiuti*" è intervenuto a potenziare tale agevolazione con un incremento della misura del beneficio prevista per gli investimenti immateriali effettuati nel 2022.

Si deve anche segnalare la circolare n. 14/E/2022 con la quale l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del beneficio, con specifico riferimento all'interpretazione dei tetti di spesa.

## Il potenziamento del credito d'imposta 4.0

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 è stata recentemente oggetto di potenziamento, con un incremento della misura del credito spettante a far valere sugli acquisti effettuati nel corso del 2022. L'articolo 21 del "Decreto Aiuti" (D.L. 50/2022) prevede ora per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti **immateriali 4.0**, ossia *software* e sistemi per l'automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), che la misura del credito d'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 sia elevata **dal 20% al 50%**.

Si rammenta che tale credito d'imposta spetterà comunque anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell'agevolazione sarà minore (scenderà progressivamente al 20%-15%-10% rispettivamente per i periodi d'imposta 2023-2024-2025).

Immateriali 4.0			
Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023)	Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024)	Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% Max 1 milione	20% Max 1 milione	15% Max 1 milione	10% Max 1 milione

Occorre ricordare che anche il credito d'imposta per gli investimenti in beni **materiali 4.0**, inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, è stato recentemente oggetto di un potenziamento.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 ovvero **entro il 31 dicembre 2022** in caso di prenotazione, termine originariamente fissato al 30 giugno 2022 e successivamente oggetto di proroga a opera dell'articolo 3-*quater*, D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020):

- 50% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d'imposta con le seguenti aliquote e massimali (articolo 1, comma 1057, L. 178/2020):

- 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione sono disciplinati dal comma 1057-*bis*, articolo 1, L. 178/2020, modificato dall'articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-*ter*); tale provvedimento ha inserito

un'ulteriore fascia di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente agli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; a tale fascia di investimenti spetta un credito d'imposta pari al 5%.

Per quanto riguarda la verifica di tali soglie, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 14/E/2022 portando un chiarimento: il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025.

Materiali 4.0		
Investimenti 2021 (ovvero fino al 31 dicembre 2022 con prenotazione 31 dicembre 2021)	Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)	Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
50% (fino 2,5 milioni) 30% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	40% (fino 2,5 milioni) 20% (2,5-10 milioni) 10% (10-20 milioni)	20% (fino 2,5 milioni) 10% (2,5-10 milioni) 5% (10-20 milioni) 5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

## AL VIA LE SANZIONI SUL MANCATO USO DEL POS

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il periodo sanzionatorio per coloro che rifiutano di eseguire le transazioni finanziarie attraverso il sistema Pos e quindi i pagamenti con carte di credito e *bancomat*. Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) il Governo ha infatti anticipato di 6 mesi regime sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici. Le sanzioni, che in principio, dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022.

Si tratta di sanzioni che colpiranno commercianti e professionisti ovvero l'ambito dei soggetti cui è fatto obbligo di possedere un Pos e accettare pagamenti effettuati con strumenti tracciabili (articolo 15, D.L. 179/2012).

### Obbligo di dotazione Pos

L'obbligo di utilizzo del Pos è stato introdotto per la prima volta nel nostro Paese nel 2012 con il Decreto Crescita 2.0, articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012.

Successivamente nel gennaio 2014, il Mise stabiliva la soglia per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito fissandola a 30 euro (al di sotto di questa cifra l'obbligo veniva meno) e con seguente decreto, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo veniva spostato dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, senza prevedere alcuna sanzione per chi lo avesse violato.

La norma è stata poi ripresa ancora con la Legge di Stabilità del 2016 che, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento, abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l'obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una "oggettiva impossibilità tecnica".

Soltanto nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. L'entrata in vigore delle sanzioni è stata dapprima fissata nel 1° luglio 2020 salvo poi far seguire il provvedimento da una abrogazione.

Solo con il Governo Draghi le priorità sono cambiate.

### Sanzioni per rifiuto di utilizzo del Pos

La sanzione amministrativa pecuniaria finalmente prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con Pos è composta da 2 voci:

- importo fisso, pari a 30 euro,
- 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

## OBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 398

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto "Decreto PNRR2" pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per:

- contribuenti "minimi";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18 - porterà all'obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

- **a partire dal prossimo 1° luglio 2022** l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà "i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro";
- **a partire dal 1° gennaio 2024** l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente.

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il ricorso obbligatorio alla fattura elettronica piuttosto che la possibilità di continuare ad emettere fattura in modalità cartacea sconterà per i richiamati soggetti le seguenti situazioni che dovranno essere verificate.

**Dal 1° luglio 2022**

- Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro</li> </ul>
<b>Dal 1° gennaio 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro</li> <li>• Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro</li> </ul>
<b>Dal 1° gennaio 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991</li> </ul>

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell'articolo 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-settembre 2022 (il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all'art.6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Viene nella sostanza derogato per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022 l'ordinario termine dell'invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell'operazione, potendo tali soggetti effettuare l'invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione medesima (quindi, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine del mese di agosto, per quelle di agosto entro la fine del mese di settembre e per quelle di settembre entro la fine del mese di ottobre).

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 in avanti, invece, si dovrà tornare a rispettare l'ordinario termine dei 12 giorni per cui una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmessa telematicamente al Sdl entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).

Relativamente ai soggetti in regime forfettario 398 vale la pena segnalare che sussistono a oggi dubbi applicativi, riferiti soprattutto a coloro che presentano un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, sui quali si attendono urgenti chiarimenti ufficiali dei quali vi daremo conto.

## **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI: PUBBLICATO IL DECRETO**

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi; in attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni, è bene ricordare in cosa consiste tale adempimento e quali sono i soggetti obbligati.

### **Il registro dei titolari effettivi**

L'obbligo di comunicazione dei titolari effettivi viene introdotto con la finalità di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto disciplina prima di tutto l'obbligo di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici

affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tale provvedimento si occupa peraltro anche di regolamentare l'accesso a tali dati da parte delle Autorità ed altri soggetti, nonché i diritti di segreteria per accedere a tali dati.

In merito alla comunicazione, il decreto stabilisce l'obbligo di annotare presso il registro imprese della Camera di commercio le informazioni relative alla titolarità effettiva di società ed altri enti.

In particolare la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Tale comunicazione va resa al registro imprese competente territorialmente.

Oltre alla comunicazione iniziale, successivamente l'obbligo si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente comunicate (in particolare, quando varierà il titolare effettivo); tale adempimento andrà reso entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, il decreto stabilisce anche un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese; quindi, anche se nulla varierà, vi sarà un adempimento annuale da gestire. È comunque concessa, alle imprese dotate di personalità giuridica, la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le informazioni variano a seconda del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione.

Per le società, in particolare, sarà richiesta l'entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, se il titolare effettivo non è individuato in forza dell'entità della partecipazione, la modalità dell'esercizio del controllo.

In caso di mancata comunicazione può essere comminata dalla Camera di Commercio la sanzione di cui all'articolo 2630, cod. civ. (ossia una sanzione compresa tra 103 euro e 1.032 euro).

Si provvederà ad informare la clientela di studio quando saranno pubblicati i provvedimenti che fisseranno modalità e termini per effettuare tali comunicazioni, nonché i relativi costi.

## I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.

A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

### Il concetto di *trasferta*

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "*trasferta*" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.



Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato (vale a dire nel verbale di nomina) il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:

1. **analitico**, o come si ha l'abitudine di dire "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. **forfettario**, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e gli elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

### Il rimborso analitico o a piè di lista

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborso di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti valori:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;
- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori Comune		
Tip	Dipendente o collaboratore	Datore di lavoro
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non

<b>Piccole spese non documentate</b>	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
<b>Viaggi e trasporti con mezzi pubblici</b>	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
<b>Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)</b>	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle Aci corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza Aci relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
<b>Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)</b>	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

### Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica e autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti “*basiche*”, è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo;
3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	Importo Italia non tassato	Importo Italia tassato	Importo estero non tassato	Importo estero tassato
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)

1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

### Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

### La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

Si ricorda che le tariffe Aci comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

***In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2022 e Irap 2022.***

<b>VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2021 E PRIMO ACCONTO 2022</b>	
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	22 agosto
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	22 agosto
3° rata con interessi	31 agosto
4° rata con interessi	30 settembre
5° rata con interessi	31 ottobre
6° rata con interessi	30 novembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	22 agosto
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno</b>	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	18 luglio
3° rata con interessi	22 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	17 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 22 agosto</b>	
1° rata	22 agosto
2° rata con interessi	22 agosto
3° rata con interessi	16 settembre
4° rata con interessi	17 ottobre
5° rata con interessi	16 novembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	22 agosto
<b>Società di capitali – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 31/5/2022	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	22 agosto
Bilancio non approvato	22 agosto
<b>Società di capitali – con maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro il 31/5/2022	22 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	31 agosto

Bilancio non approvato	31 agosto
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2022</b>	
Per tutti	30 novembre

## SCADENZE FISSE

<b>16</b> giugno	<p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</li> </ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b></p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>IMU – Versamento acconto 2022</b></p> <p>Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2022.</p>
<b>27</b> giugno	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.</p>

<p style="text-align: center;"><b>30</b> giugno</p>	<p><b>Autodichiarazione degli aiuti di stato percepiti legati all'epidemia Covid-19</b> Scade oggi la presentazione telematica dell'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, secondo il modello e le istruzioni approvati dal provvedimento n.143438/2022 dell'Agenzia delle entrate, con la quale attestare l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti (e il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C-(2020) 1863 <i>final</i>).</p> <p><b>Dichiarazione Imu</b> Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2021.</p> <p><b>Diritto annuale CCIAA</b> Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2022 alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>15</b> luglio</p>	<p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*  
**Dott. Giuseppe Barletta**